

COMUNE DI TARZO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di 1^a convocazione-seduta Pubblica

Oggetto:

APPROVAZIONE MODIFICA ART. 8 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

L'anno 2017, addì venti del mese di aprile alle ore 19.00 nella Sala delle adunanze Consiglieri. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	Bof Gianangelo	Sindaco	X	
2	Sacchet Vincenzo	Consigliere	X	
3	Pol Antonella	Consigliere	X	
4	Gava Mauro	Consigliere	X	
5	De Polo Andrea	Consigliere	X	
6	Faraon Luana	Consigliere	X	
7	Tessari Giovanni	Consigliere	X	
8	Michelon Elena	Consigliere		X
			7	1

Assiste alla seduta il Sig. Fontan Rolando Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bof Gianangelo, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri Tessari Giovanni, Pol Antonella, Faraon Luana.

Il SINDACO illustra il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", che ha introdotto e/o riconfermato importanti principi e finalità atte a garantire ai cittadini pari opportunità e accesso ai servizi sociali, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;

- il Piano Locale per la Domiciliarità di persone anziane che ha come obiettivo lo sviluppo dei servizi a favore degli anziani, in particolare, non autosufficienti e si propone il rafforzamento della presa in carico unitaria da parte dei servizi territoriali, con particolare attenzione al miglioramento della trasparenza, dell'equità e della accessibilità ai servizi domiciliari nei 28 Comuni del territorio dell'A. Ulss n. 7 di Pieve di Soligo, per garantire ai cittadini livelli essenziali di assistenza indipendentemente dal luogo di residenza o domicilio;

CONSIDERATO che le prestazioni e i servizi sociali debbono essere regolamentati entro una cornice normativa di principi e di senso che favorisca l'omogeneità e l'universalità del servizio, giacché ciò rappresenta una maggiore garanzia soprattutto per i cittadini più fragili che manifestano disagi psicologici, familiari, sociali e/o economici;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 39 del 17 gennaio 2006, con la quale la Regione Veneto ha richiesto a tutte le Conferenze dei Sindaci di redigere il Piano Locale per la Domiciliarità a favore di persone anziane;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 18/03/2008 con cui è stato approvato il Regolamento Comunale per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale professionale nel territorio del Comune di Tarzo, tenendo conto dei criteri minimi di accesso ai servizi di assistenza domiciliare approvati dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 24 maggio 2007;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 17/12/2015 con cui è stato approvato il Regolamento Comunale del "Servizio di Assistenza Domiciliare";

ATTESO CHE:

- il D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)", previsto dall'art. 5 del D.L. 201/2011, convertito con modificazione della Legge 22.12.2011 n° 214, e le successive integrazioni, con le quali dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo ISEE, a seguito del quale sono stati introdotti importanti principi innovativi nell'erogazione di prestazioni sociali e assistenziali;

- con la Legge 26 maggio 2016 n. 89 sono state definite le nuove disposizioni rivolte ai disabili in particolare al calcolo dell'ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità;

RITENUTO, opportuno, perciò modificare adeguando l'art. 8 "Compartecipazione dell'utente a costi del Servizio" del Regolamento Comunale approvato con atto di Consiglio comunale n° 48 del 17.12.2015 e, quindi, contestualmente approvare il Regolamento comunale "Servizio di Assistenza Domiciliare", composto da 12 articoli, come da allegato A alla presente deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, aggiornando quindi i criteri di applicazione dell'ISEE in base alla normativa vigente;

VISTI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Sentito l'intervento previamente autorizzato da parte della Responsabile del Servizio sociale Dottoressa Stefania Chies che illustra l'argomento oggetto di discussione e successivamente da una completa panoramica di quanto fatto finora nell'ambito del servizio sociale presso il Comune di Tarzo constatando che il servizio associato funziona ed ha prodotto e sta producendo buoni risultati;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

1. di modificare e approvare l'art. 8 "Compartecipazione dell'utente a costi del Servizio" del Regolamento Comunale del "Servizio di Assistenza Domiciliare" approvato con atto di Consiglio comunale n° 48 del 17.12.2015, come da allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il Regolamento Comunale "Servizio di Assistenza Domiciliare", comprensivo delle modifiche effettuate all'art. 8 "Compartecipazione dell'utente a costi del Servizio", composto da 12 articoli, come da allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che con successivo provvedimento verrà aggiornato annualmente il tariffario (allegato B) del "Servizio di Assistenza Domiciliare e Pasti Caldi", così come previsto dall'art. 8 del Regolamento;

4. di dare atto che la presente Deliberazione è soggetta a comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico Enti Locali).

Quindi, con separata votazione, resa per alzata di mano dai sette consiglieri presenti e votanti che dà il seguente esito: Favorevoli: n° 7

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza di procedere alla sua applicazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

* * * * *

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.

II DIRIGENTE
dott. Renato PAPA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
rag. Rita Fides Menegon

<p>REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</p>
--

Articolo 1. Definizione

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è un insieme di prestazioni socio-assistenziali svolte a domicilio in favore di soggetti o nuclei familiari che si trovano in una condizione di disagio o bisogno *al fine di* garantire un livello minimo di assistenza.

Articolo 2. Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia della persona nel proprio domicilio, prevedendone gli stati di disagio e di dipendenza e promuovendone il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati adeguati ai bisogni nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona.

Il servizio si propone di mantenere la persona nel proprio domicilio e nel contesto familiare.

Articolo 3. Destinatari

Il Servizio è rivolto ai cittadini residenti nel Comune che si trovino in stato di bisogno. Possono accedere anche le persone domiciliate nel Comune che contribuiranno alla spesa del Servizio come cittadini residenti per i primi sei mesi di erogazione secondo le modalità di compartecipazione successivamente descritte; in seguito, se ancora fruitori del Servizio, dovranno pagare la quota intera.

Articolo 4. Prestazioni

Il Servizio di Assistenza Domiciliare, in base al progetto individuale sulla persona e/o sul nucleo familiare, fornisce di norma le seguenti prestazioni, così come previsto dalla normativa vigente in merito alle attività della figura professionale dell'Operatore Socio-Sanitario:

1. valorizzazione delle abilità residue dell'utente nel rispetto della sua volontà ed autonomia personale nello svolgimento delle attività quotidiane;
2. controllo, cura e igiene personale, abbigliamento, lavanderia-stireria, alimentazione, fornitura o preparazione pasti, bagno, mobilitazione, medicazioni semplici e aiuto per la corretta assunzione dei medicinali in accordo con le figure sanitarie;
3. assistenza e sostegno nel governo dell'alloggio;
4. accompagnamento, trasporto, sostegno, socializzazione e disbrigo pratiche e/o commissioni varie;
5. supporto e sostegno in caso di necessità inerenti eventuali ricoveri in strutture sanitarie e/o socio-sanitarie;
6. attivazione di eventuali interventi di emergenza;
7. supporto e sostegno alla rete familiare;
8. segretariato sociale;
9. servizio di lavanderia,
10. consegna di pasti caldi a domicilio.

Le caratteristiche qualitative e quantitative dell'intervento sono definite nel progetto individuale/familiare condiviso tra utente, la sua rete di riferimento ed il Servizio Sociale Professionale.

Articolo 5. Personale

Il personale del Servizio Assistenza Domiciliare è composto dalle seguenti figure:

- DIRIGENTE DELL'AREA che ha funzioni di:

assumere gli atti amministrativi e procedurali che definiscono la quota di contribuzione a carico dell'utente così come previsto successivamente dal presente regolamento.

- ASSISTENTE SOCIALE che ha funzioni di:

- o raccogliere le segnalazioni;
- o valutare il bisogno;
- o curare l'istruttoria delle istanze;
- o elaborare, verificare e aggiornare il progetto individuale/familiare;
- o collegare le risorse del territorio attivabili per ogni situazione;
- o coordinare, programmare e verificare il servizio anche mediante la predisposizione del piano di lavoro degli operatori e/o volontari collaboratori.

- ASSISTENTE DOMICILIARE che ha funzioni di:

- o eseguire gli interventi previsti dal Regolamento in conformità al proprio profilo professionale e alle modalità e disposizioni concordate nel progetto individuale/ familiare;
- o segnalare le particolari necessità dell'utente;
- o partecipare alle riunioni di coordinamento, programmazione e verifica su indicazione dell'Assistente Sociale.

Articolo 6. Requisiti e modalità di ammissione

L'ammissione e la presa in carico al Servizio di Assistenza Domiciliare è normalmente subordinata alla presentazione di apposita richiesta formulata dal diretto interessato o da un suo familiare o altro soggetto, qualora lo stesso sia impossibilitato a farla.

La richiesta, redatta su apposito modulo (vedi allegato A al Regolamento di Assistenza Domiciliare), va inoltrata al Servizio Sociale del Comune allegando tutte le informazioni e la documentazione utili per l'istruttoria ed in particolare:

- dichiarazione e/o attestazione ISEE, in corso di validità, in base alla normativa vigente di riferimento;
- eventuale copia del verbale d'invalidità;
- per la parte del servizio relativa alla fornitura dei pasti o aiuto nella loro preparazione, eventuale dichiarazione relativa alla presenza di allergie alimentari o patologie che determinano diete particolari;
- altre certificazioni mediche o documenti ritenuti utili, da parte dell'utente, per la valutazione della richiesta;

Il richiedente dovrà esprimere inoltre il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della normativa vigente di riferimento.

Il Servizio Sociale del Comune acquisisce d'ufficio tutti i certificati a disposizione della Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente sui procedimenti amministrativi.

L'Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di richiedere ogni altro documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, così come da normativa.

In particolari casi, l'attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare può essere effettuata d'ufficio se è parte integrante del processo di aiuto.

L'assistente sociale procede all'elaborazione del progetto relativo al Servizio di Assistenza Domiciliare, tenendo conto del contesto organizzativo, delle esigenze dell'utente e dei riscontri emersi anche a seguito di visita domiciliare.

Costituiscono elementi di valutazione sociale per l'ammissione al Servizio l'assenza o carenze familiari, determinati stati di difficoltà anche economica, solitudine, abbandono o isolamento, stati di malattia o invalidità che pregiudichino l'autonomia o l'autosufficienza della persona, stati particolari di bisogno, di emarginazione o di difficoltà, da valutare caso per caso.

Le istanze di ammissione vengono esaminate, di norma, secondo l'ordine cronologico e secondo i tempi previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.

L'individuazione di eventuali priorità nell'attivazione del Servizio spetta alla valutazione professionale dell'Assistente Sociale; in caso di eventuale lista d'attesa, decide quale domanda debba essere soddisfatta per prima tenendo conto della presenza/assenza di una rete informale, del livello di autonomia, della situazione socio-economica complessiva e della eventuale valutazione dell'Unità di Valutazione Multi-Dimensionale (U.V.M.D.) sul soggetto richiedente.

Articolo 7. Disposizioni particolari

- a) In caso di situazioni particolari, su richiesta motivata dell'Assistente Sociale, il Dirigente dell'Unità competente può prevedere l'attivazione immediata del Servizio di Assistenza Domiciliare demandando a posteriori l'istruttoria completa ed eventuali recuperi della quota di compartecipazione al Servizio.
- b) Il Servizio di Assistenza Domiciliare è gratuito in caso di minori a rischio, dove sia fondamentale mantenere la presa in carico del caso per salvaguardare il minore stesso o nel caso sia previsto un intervento preventivo o prescrittivo anche dell'Autorità Giudiziaria.
- c) L'attivazione del Servizio è gratuita per un massimo di 5 accessi qualora il Servizio medesimo sia richiesto per insegnare ai familiari le tecniche di pulizia e di igiene personale e l'utilizzo di presidi vari, limitatamente ai casi in cui vi sia una dimissione ospedaliera o l'inserimento in famiglia di personale privato. Le famiglie che hanno già utilizzato tale opportunità non potranno richiederla una seconda volta, se non trascorsi sei mesi e modificata la situazione socio-sanitaria del soggetto.

- d) In situazioni di particolare rilievo e gravità a livello psico-sociale, oppure quando il pagamento del servizio può pregiudicare l'erogazione, ritenuta invece assolutamente necessaria in base alla valutazione dell'Assistente Sociale e/o dell'U.V.M.D., il Dirigente o il Responsabile dell'Unità con proprio atto, in parziale deroga al presente regolamento, può erogarlo con una partecipazione ridotta o gratuita a carico del beneficiario.
- e) Eventuali altre eccezionali situazioni non rientranti in queste particolarità, saranno demandate a decisioni o provvedimenti della Giunta Comunale.
- f) Non è prevista alcuna compartecipazione nel caso di decesso dell'utente nel corso del primo mese di attivazione del servizio.
- g) Per gli utenti inseriti nel Progetto delle Cure Palliative dell'ULSS n° 7 Pieve di Soligo così come stabilito in sede di U.V.M.D., il Servizio di Assistenza Domiciliare sarà erogato gratuitamente.
- h) Il Servizio di Pasti Caldi a domicilio viene effettuato dalle Addette all'Assistenza. Tale personale consegna, con appositi contenitori, un pasto completo di primo, secondo con contorno, pane e frutta, presso il domicilio dell'utente.

Per quanto attiene al costo di tale Servizio si specifica che:

- l'erogazione dei pasti caldi a domicilio è gratuita per coloro che presentano un reddito ISEE-SAD corrispondente alle fasce 1 e 2 dell'Allegato B;
- l'erogazione dei pasti caldi a domicilio è a carico dell'utente al 50% del costo per coloro che presentano un'attestazione ISEE-SAD con valore rientrante nella fascia 3 dell'Allegato B;
- l'erogazione dei pasti caldi a domicilio è a totale carico dell'utente il cui reddito ISEE-SAD ricade dalla quarta fascia di reddito in poi dell'Allegato B;
- per coloro che pagano il Servizio di Pasti Caldi, al prezzo del singolo pasto fatturato dalla ditta fornitrice, sarà applicata un'addizionale pari al 5% motivata dal costo del trasporto effettuato dalle Addette all'Assistenza;
- all'utente che usufruisce anche dell'Assistenza Domiciliare e il cui reddito ISEE-SAD rientra tra la terza e la decima fascia dell'Allegato B, potrà usufruire del Servizio di Pasti Caldi con costo a totale carico come specificato nel precedente punto.

Articolo 8. Compartecipazione dell'utente a costi del Servizio

L'erogazione delle prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare prevede la compartecipazione alla spesa da parte dell'utente al costo sostenuto dal Comune per la fruizione del Servizio.

L'utente partecipa alla spesa secondo la propria situazione economica e patrimoniale certificata dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), resa ai sensi del D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 n. 159, previsto dall'art. 5 del D.L 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.

Per il Servizio di Assistenza Domiciliare, a tale Dichiarazione vanno aggiunti tutti i redditi esenti IRPEF del solo beneficiario del Servizio (o dei beneficiari in caso di più persone in carico al Servizio di Assistenza Domiciliare presenti nello stesso nucleo).

Ai fini della presente disposizione vengono considerati redditi esenti IRPEF: la pensione e/o assegno sociale, l'indennità di accompagnamento, la rendita vitalizia INAIL, le pensioni di guerra e le indennità corrisposte ai ciechi, sordo-muti e invalidi civili, l'assegno percepito dal coniuge per mantenimento dei figli, i contributi pubblici, la pensione estera non conteggiata nell'IRPEF.

Di tali redditi si terrà conto nella misura del 50% determinando un ISEE modificato denominato ISEE-SAD calcolato nel seguente modo:

$$\text{ISEE} + (50\% \text{ Redditi esenti IRPEF : coefficiente di equivalenza}) = \text{ISEE-SAD}$$

La partecipazione dell'utente è determinata secondo le modalità dell'allegato B del presente Regolamento, che prevede:

- undici fasce di compartecipazione;
- una soglia minima ISEE-SAD al di sotto della quale il Servizio è gratuito, e pari all'importo stabilito annualmente per il trattamento minimo INPS;
- una soglia massima ISEE-SAD al di sopra della quale il Servizio è sempre a totale carico dell'utente, e pari all'importo stabilito annualmente dalla Regione quale limite per l'accesso all'Impegnativa di Cura Domiciliare.

L'allegato B è aggiornato annualmente, contestualmente alla ricezione dei nuovi ISEE da parte degli utenti, con atto dell'Amministrazione per tenere conto di ogni variazione che interviene sia per quanto riguarda gli importi che determinano le soglie minima e massima, che l'indicizzazione ISTAT e anche dei costi relativi al Servizio di Assistenza Domiciliare e ai Pasti Caldi.

Entro il mese di maggio di ogni anno, gli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare devono presentare al Comune la dichiarazione ISEE aggiornata, in corso di validità ed ogni altra documentazione per il calcolo dell'ISEE-SAD.

Le quote applicate hanno validità da luglio dell'anno in corso a giugno dell'anno successivo.

L'utente che, pur sollecitato alla presentazione dell'ISEE, non consegna all'Unità competente alcuna documentazione reddituale e/o patrimoniale per l'accesso al Servizio, è tenuto al pagamento del costo dello stesso nella misura dell'importo massimo.

Ogni utente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della sua situazione, in particolare quella economica ed abitativa.

L'Amministrazione in qualsiasi momento può attivare, ai sensi della normativa vigente di riferimento, dei controlli sulla veridicità delle informazioni fornite.

Articolo 9. Cessazione, riduzione o sospensione delle attività di Assistenza Domiciliare

Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare cessano in caso di:

- richiesta dell'utente e/o dei familiari;
- decesso dell'utente o suo ricovero definitivo presso strutture di ospitalità;
- modifiche sostanziali della situazione per cui il Servizio Domiciliare non è più ritenuto la risposta adeguata ai bisogni socio-assistenziali del beneficiario;

- mancato pagamento della quota di compartecipazione protratta per almeno tre mesi e senza motivata giustificazione;
- gravi e documentati episodi di mancanza di rispetto dell'utente e dei suoi familiari nei confronti dell'operatore;
- non adesione da parte dell'utente al progetto di aiuto individuale/familiare.

Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare possono essere sospese in caso di:

- richiesta motivata dell'utente e/o dei suoi familiari;
- assenza temporanea dell'utente dal territorio comunale;
- ricovero provvisorio dell'utente in strutture ospedaliere o residenziali;
- modifiche del progetto individuale/familiare.

Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare possono subire variazioni o riduzioni in caso di particolari esigenze organizzative dell'Ente pur cercando di mantenere le prestazioni essenziali.

Articolo 10. Sostituzione o supplenza del personale

Nei casi di malattia, di ferie o di impedimenti del personale incaricato, verranno poste in essere tutte le opportune procedure e modalità operative per cercare di garantire la continuità del servizio.

Articolo 11. Rapporto fra operatori e utenti

L'utente e gli operatori sono tenuti al reciproco rispetto.

L'utente, o la sua persona di riferimento, è tenuto a convalidare, con la propria firma, le presenze dell'operatore, assumendosi così la responsabilità delle prestazioni effettuate dallo stesso, tramite un modulo messo a disposizione dal Servizio.

Articolo 12. Collaborazioni con altri servizi

Il Servizio di Assistenza Domiciliare collabora nell'ambito di una concezione integrata degli interventi e sulla base di precisi accordi, convenzioni e protocolli con i servizi dell'Unità Locale Socio-Sanitaria n° 7 di Pieve di Soligo e con i servizi e gli organismi di altri Enti, ivi comprese le associazioni e/o forme organizzate di volontariato e i volontari del Servizio Civile Nazionale o Regionale.

ISE NUCLEO FAMILIARE	Scala equivalenza	ISEE

3.2. Che il nucleo familiare del richiedente ha percepito nel medesimo anno di riferimento della certificazione ISEE, i seguenti redditi:

Pensione/assegno sociale	SI	NO	Se SI pari a valore annuo € I _ I _ I _ I _ I _ I, _ I _ I
Indennità accompagnamento	SI	NO	Se SI pari a valore annuo € I _ I _ I _ I _ I _ I, _ I _ I
Rendita vitalizia INAIL, pensioni di guerra e indennità corrisposte ai ciechi, sordomuti ed invalidi civili	SI	NO	Se SI pari a valore annuo € I _ I _ I _ I _ I _ I, _ I _ I
Assegni percepiti dal coniuge per mantenimento dei figli	SI	NO	Se SI pari a valore annuo € I _ I _ I _ I _ I _ I, _ I _ I
Contributi pubblici (comunali, provinciali, regionali, statali...)	SI	NO	Se SI pari a valore annuo € I _ I _ I _ I _ I _ I, _ I _ I
Pensione estera non conteggiata nell'IRPEF	SI	NO	Se SI pari a valore annuo € I _ I _ I _ I _ I _ I, _ I _ I
Totale			I _ I _ I _ I _ I _ I, _ I _ I

Persona di riferimento

Cognome e nome _____ relazione _____
 residente a _____ in via/piazza _____ n. ____
 Cap. _____ telefono _____ cell. _____

Dichiara che tutte le informazioni riportate nel presente modulo corrispondono a verità e che non sono stati omessi dati importanti.

Dichiara che, in applicazione degli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sono stato avvertito e sono consapevole della responsabilità penale prevista dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, cui vado incontro in caso di dichiarazioni false ed incomplete e di uso di atti falsi e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Si impegna inoltre a comunicare immediatamente ogni variazione delle situazioni che sono state determinanti per la quantificazione della quota di contribuzione personale al servizio ed in particolare quelle attinenti alla situazione economica ed alla composizione del nucleo familiare.

Autorizza codesto Ente ad effettuare presso le sedi competenti controlli diretti ad accertare la veridicità dei dati forniti. In caso di opposizione ai suddetti controlli le prestazioni non potranno essere concesse. L'Ente può effettuare eventuali controlli anche presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari.

Allega alla presente la seguente documentazione relativa ai componenti del nucleo familiare:

- Attestazione e dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità;
- Eventuale documentazione attestante le entrate dichiarate nella tabella del punto 3.2);
- Copia di certificazioni di invalidità;
- Certificato relativo alla presenza di allergie alimentari o la necessità di diete particolari;
- Eventuali altri documenti comprovanti la situazione di bisogno e/o ritenuti idonei al fine di esprimere una valutazione sulla reale ed effettiva necessità di un intervento sociale: _____

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (D. Lgs. 196/2003):

I dati forniti dall'utente verranno trattati dall'amministrazione del servizio, anche in forma digitale, nella misura necessaria al raggiungimento dei fini istituzionali e comunque nel rispetto della normativa di cui alla D. Lgs. 196/2003.

All'utente competono i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati, chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendo i presupposti previsti dalla normativa in materia, la cancellazione ed il blocco. Ai sensi della L. 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso il Codice della Privacy (D. Lgs. n. 196/2003), il/la sottoscritto/a previamente informato/a dal personale del Comune (art. 10), dichiarando di aver avuto, in particolare, conoscenza che alcuni dei dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all'articolo 22 della legge citata e specificatamente nei "dati personali idonei a rivelare lo stato di salute", acconsente al trattamento dei dati personali relativi alla presente pratica:

- propri
- della persona per la quale si è presentata domanda.

Data, _____

Firma _____

Se il richiedente è impossibilitato ad esprimere il bisogno:

La su estesa domanda e dichiarazione è stata resa dal sottoscritto in qualità di _____, **in nome e per conto** del richiedente impossibilitato ad esprimere il bisogno, avendone ottenuto il consenso informato.

Cognome e Nome _____ nato il ___/___/___ a
_____ Residente a _____ in Via
_____ n. _____ Prov. _____ Telefono _____

Vittorio Veneto, ___/___/___

Firma

Annotazione estremi documento di identità _____

Firma apposta dal dichiarante in presenza di _____

Allegata copia del documento di identità _____

IL Funzionario

(firma leggibile)

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE e PASTI CALDI Tariffe

COSTO ORARIO Servizio Assistenza Dom. Anno 2016 : 17,59 €

COSTO a PASTO per Pasti Caldi a domicilio Anno 2016 : 5,62 €

TRATTAMENTO MINIMO PENSIONE INPS Anno 2016 : 6.524,57
€

(INPS importo mensile anno 2016: € 501,89)

SOGLIA accesso IMPEGNATIVA DI CURA Regione del Veneto - Anno 2015 : 16.700,00 €

(Delib.Giunta Reg. n° 1.047/D.G.R. 04.08.2015)

FASCE	VALORE ISEE (in Euro)	Quota di compartecipazione dell'utente (% su quota oraria)	ASS. DOM. Quota oraria	Quota di compartecipazione dell'utente (% su quota pasto)	PASTO Quota
1	Fino a 6.524,57	Servizio gratuito	€ 0,00	Servizio gratuito	Servizio gratuito
2	Da 6.524,58 a 7.654,04	10 %			
3	Da 7.654,05 a 8.783,52	20 %		50%	
4	Da 8.783,53 a 9.912,99	30 %		100 %	
5	Da 9.913,00 a 11.042,46	40 %			
6	Da 11.042,47 a 12.171,93	50 %			
7	Da 12.171,94 a 13.301,41	60 %			
8	Da 13.301,42 a 14.430,88	70 %			
9	Da 14.430,89 a 15.560,35	80 %			
10	Da 15.560,36 a 16.699,99	90 %			
11	Oltre 16.700,00	100 %			

REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Articolo 1. Definizione

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è un insieme di prestazioni socio-assistenziali svolte a domicilio in favore di soggetti o nuclei familiari che si trovano in una condizione di disagio o bisogno *al fine di* garantire un livello minimo di assistenza.

Articolo 2. Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia della persona nel proprio domicilio, prevedendone gli stati di disagio e di dipendenza e promuovendone il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati adeguati ai bisogni nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona.

Il servizio si propone di mantenere la persona nel proprio domicilio e nel contesto familiare.

Articolo 3. Destinatari

Il Servizio è rivolto ai cittadini residenti nel Comune che si trovino in stato di bisogno. Possono accedere anche le persone domiciliate nel Comune che contribuiranno alla spesa del Servizio come cittadini residenti per i primi sei mesi di erogazione secondo le modalità di compartecipazione successivamente descritte; in seguito, se ancora fruitori del Servizio, dovranno pagare la quota intera.

Articolo 4. Prestazioni

Il Servizio di Assistenza Domiciliare, in base al progetto individuale sulla persona e/o sul nucleo familiare, fornisce di norma le seguenti prestazioni, così come previsto dalla normativa vigente in merito alle attività della figura professionale dell'Operatore Socio-Sanitario:

- 1 valorizzazione delle abilità residue dell'utente nel rispetto della sua volontà ed autonomia personale nello svolgimento delle attività quotidiane;
- 2 controllo, cura e igiene personale, abbigliamento, lavanderia-stireria, alimentazione, fornitura o preparazione pasti, bagno, mobilizzazione, medicazioni semplici e aiuto per la corretta assunzione dei medicinali in accordo con le figure sanitarie;
- 3 assistenza e sostegno nel governo dell'alloggio;
- 4 accompagnamento, trasporto, sostegno, socializzazione e disbrigo pratiche e/o commissioni varie;
- 5 supporto e sostegno in caso di necessità inerenti eventuali ricoveri in strutture sanitarie e/o socio-sanitarie;
- 6 attivazione di eventuali interventi di emergenza;
- 7 supporto e sostegno alla rete familiare;
- 8 segretariato sociale;
- 9 servizio di lavanderia,
- 10 consegna di pasti caldi a domicilio.

Le caratteristiche qualitative e quantitative dell' intervento sono definite nel progetto individuale/familiare condiviso tra utente, la sua rete di riferimento ed il Servizio Sociale Professionale.

Articolo 5. Personale

Il personale del Servizio Assistenza Domiciliare è composto dalle seguenti figure:

- DIRIGENTE DELL'AREA che ha funzioni di:

assumere gli atti amministrativi e procedurali che definiscono la quota di contribuzione a carico dell'utente così come previsto successivamente dal presente regolamento.

- ASSISTENTE SOCIALE che ha funzioni di:

- o raccogliere le segnalazioni;
- o valutare il bisogno;
- o curare l'istruttoria delle istanze;
- o elaborare, verificare e aggiornare il progetto individuale/familiare;
- o collegare le risorse del territorio attivabili per ogni situazione;
- o coordinare, programmare e verificare il servizio anche mediante la predisposizione del piano di lavoro degli operatori e/o volontari collaboratori.

- ASSISTENTE DOMICILIARE che ha funzioni di:

- o eseguire gli interventi previsti dal Regolamento in conformità al proprio profilo professionale e alle modalità e disposizioni concordate nel progetto individuale/ familiare;
- o segnalare le particolari necessità dell' utente;
- o partecipare alle riunioni di coordinamento, programmazione e verifica su indicazione dell' Assistente Sociale.

Articolo 6. Requisiti e modalità di ammissione

L'ammissione e la presa in carico al Servizio di Assistenza Domiciliare è normalmente subordinata alla presentazione di apposita richiesta formulata dal diretto interessato o da un suo familiare o altro soggetto, qualora lo stesso sia impossibilitato a farla.

La richiesta, redatta su apposito modulo (vedi allegato A al Regolamento di Assistenza Domiciliare), va inoltrata al Servizio Sociale del Comune allegando tutte le informazioni e la documentazione utili per l'istruttoria ed in particolare:

- dichiarazione e/o attestazione ISEE, in corso di validità, in base alla normativa vigente di riferimento;
- eventuale copia del verbale d'invalidità;
- per la parte del servizio relativa alla fornitura dei pasti o aiuto nella loro preparazione, eventuale dichiarazione relativa alla presenza di allergie alimentari o patologie che determinano diete particolari;
- altre certificazioni mediche o documenti ritenuti utili, da parte dell'utente, per la valutazione della richiesta;

Il richiedente dovrà esprimere inoltre il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della normativa vigente di riferimento.

Il Servizio Sociale del Comune acquisisce d'ufficio tutti i certificati a disposizione della Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente sui procedimenti amministrativi.

L'Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di richiedere ogni altro documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, così come da normativa.

In particolari casi, l'attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare può essere effettuata d'ufficio se è parte integrante del processo di aiuto.

L'assistente sociale procede all'elaborazione del progetto relativo al Servizio di Assistenza Domiciliare, tenendo conto del contesto organizzativo, delle esigenze dell'utente e dei riscontri emersi anche a seguito di visita domiciliare.

Costituiscono elementi di valutazione sociale per l'ammissione al Servizio l'assenza o carenze familiari, determinati stati di difficoltà anche economica, solitudine, abbandono o isolamento, stati di malattia o invalidità che pregiudichino l'autonomia o l'autosufficienza della persona, stati particolari di bisogno, di emarginazione o di difficoltà, da valutare caso per caso.

Le istanze di ammissione vengono esaminate, di norma, secondo l'ordine cronologico e secondo i tempi previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.

L'individuazione di eventuali priorità nell'attivazione del Servizio spetta alla valutazione professionale dell'Assistente Sociale; in caso di eventuale lista d'attesa, decide quale domanda debba essere soddisfatta per prima tenendo conto della presenza/assenza di una rete informale, del livello di autonomia, della situazione socio-economica complessiva e della eventuale valutazione dell'Unità di Valutazione Multi-Dimensionale (U.V.M.D.) sul soggetto richiedente.

Articolo 7. Disposizioni particolari

- a) In caso di situazioni particolari, su richiesta motivata dell'Assistente Sociale, il Dirigente dell'Unità competente può prevedere l'attivazione immediata del Servizio di Assistenza Domiciliare demandando a posteriori l'istruttoria completa ed eventuali recuperi della quota di compartecipazione al Servizio.
- b) Il Servizio di Assistenza Domiciliare è gratuito in caso di minori a rischio, dove sia fondamentale mantenere la presa in carico del caso per salvaguardare il minore stesso o nel caso sia previsto un intervento preventivo o prescrittivo anche dell'Autorità Giudiziaria.
- c) L'attivazione del Servizio è gratuita per un massimo di 5 accessi qualora il Servizio medesimo sia richiesto per insegnare ai familiari le tecniche di pulizia e di igiene personale e l'utilizzo di presidi vari, limitatamente ai casi in cui vi sia una dimissione ospedaliera o l'inserimento in famiglia di personale privato. Le famiglie che hanno già utilizzato tale opportunità non potranno richiederla una seconda volta, se non trascorsi sei mesi e modificata la situazione socio-sanitaria del soggetto.

- d) In situazioni di particolare rilievo e gravità a livello psico-sociale, oppure quando il pagamento del servizio può pregiudicare l'erogazione, ritenuta invece assolutamente necessaria in base alla valutazione dell'Assistente Sociale e/o dell'U.V.M.D., il Dirigente o il Responsabile dell' Unità con proprio atto, in parziale deroga al presente regolamento, può erogarlo con una partecipazione ridotta o gratuita a carico del beneficiario.
- e) Eventuali altre eccezionali situazioni non rientranti in queste particolarità, saranno demandate a decisioni o provvedimenti della Giunta Comunale.
- f) Non è prevista alcuna compartecipazione nel caso di decesso dell'utente nel corso del primo mese di attivazione del servizio.
- g) Per gli utenti inseriti nel Progetto delle Cure Palliative dell'ULSS n° 7 Pieve di Soligo così come stabilito in sede di U.V.M.D., il Servizio di Assistenza Domiciliare sarà erogato gratuitamente.
- h) Il Servizio di Pasti Caldi a domicilio viene effettuato dalle Addette all'Assistenza. Tale personale consegna, con appositi contenitori, un pasto completo di primo, secondo con contorno, pane e frutta, presso il domicilio dell'utente.

Per quanto attiene al costo di tale Servizio si specifica che:

- l'erogazione dei pasti caldi a domicilio è gratuita per coloro che presentano un reddito ISEE corrispondente alle fasce 1 e 2 dell'Allegato B;
- l'erogazione dei pasti caldi a domicilio è a carico dell'utente al 50% del costo per coloro che presentano un'attestazione ISEE con valore rientrante nella fascia 3 dell'Allegato B;
- l'erogazione dei pasti caldi a domicilio è a totale carico dell'utente il cui reddito ISEE ricade dalla quarta fascia di reddito in poi dell'Allegato B;
- per coloro che pagano il Servizio di Pasti Caldi, al prezzo del singolo pasto fatturato dalla ditta fornitrice, sarà applicata un'addizionale pari al 5% motivata dal costo del trasporto effettuato dalle Addette all'Assistenza;
- all'utente che usufruisce anche dell'Assistenza Domiciliare e il cui reddito ISEE rientra tra la terza e la decima fascia dell'Allegato B, potrà usufruire del Servizio di Pasti Caldi con costo a totale carico come specificato nel precedente punto.

Articolo 8. Compartecipazione dell'utente a costi del Servizio

L'erogazione delle prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare prevede la compartecipazione alla spesa da parte dell'utente al costo sostenuto dal Comune per la fruizione del Servizio.

L'utente partecipa alla spesa secondo la propria situazione economica e patrimoniale certificata dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), resa ai sensi del D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 n. 159, previsto dall'art. 5 del D.L 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.

La partecipazione dell'utente è determinata secondo le modalità dell'allegato B del presente Regolamento, che prevede:

- undici fasce di compartecipazione;
- una soglia minima ISEE al di sotto della quale il Servizio è gratuito, e pari all'importo stabilito annualmente per il trattamento minimo INPS;
- una soglia massima ISEE al di sopra della quale il Servizio è sempre a totale carico dell'utente, e pari all'importo stabilito annualmente dalla Regione quale limite per l'accesso all'Impegnativa di Cura Domiciliare.

L'allegato B è aggiornato annualmente, contestualmente alla ricezione dei nuovi ISEE da parte degli utenti, con atto dell'Amministrazione per tenere conto di ogni variazione che interviene sia per quanto riguarda gli importi che determinano le soglie minima e massima, che l'indicizzazione ISTAT e anche dei costi relativi al Servizio di Assistenza Domiciliare e ai Pasti Caldi.

Entro il mese di maggio di ogni anno, gli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare devono presentare al Comune la dichiarazione ISEE aggiornata, in corso di validità.

Le quote applicate hanno validità da luglio dell'anno in corso a giugno dell'anno successivo.

L'utente che, pur sollecitato alla presentazione dell'ISEE, non consegna all'Unità competente alcuna documentazione reddituale e/o patrimoniale per l'accesso al Servizio, è tenuto al pagamento del costo dello stesso nella misura dell'importo massimo.

Ogni utente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della sua situazione, in particolare quella economica ed abitativa.

L'Amministrazione in qualsiasi momento può attivare, ai sensi della normativa vigente di riferimento, dei controlli sulla veridicità delle informazioni fornite.

Articolo 9. Cessazione, riduzione o sospensione delle attività di Assistenza Domiciliare

Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare cessano in caso di:

- richiesta dell'utente e/o dei familiari;
- decesso dell'utente o suo ricovero definitivo presso strutture di ospitalità;
- modifiche sostanziali della situazione per cui il Servizio Domiciliare non è più ritenuto la risposta adeguata ai bisogni socio-assistenziali del beneficiario;
- mancato pagamento della quota di compartecipazione protratta per almeno tre mesi e senza motivata giustificazione;
- gravi e documentati episodi di mancanza di rispetto dell'utente e dei suoi familiari nei confronti dell'operatore;
- non adesione da parte dell'utente al progetto di aiuto individuale/familiare.

Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare possono essere sospese in caso di:

- richiesta motivata dell'utente e/o dei suoi familiari;
- assenza temporanea dell'utente dal territorio comunale;
- ricovero provvisorio dell'utente in strutture ospedaliere o residenziali;

- modifiche del progetto individuale/familiare.

Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare possono subire variazioni o riduzioni in caso di particolari esigenze organizzative dell'Ente pur cercando di mantenere le prestazioni essenziali.

Articolo 10. Sostituzione o supplenza del personale

Nei casi di malattia, di ferie o di impedimenti del personale incaricato, verranno poste in essere tutte le opportune procedure e modalità operative per cercare di garantire la continuità del servizio.

Articolo 11. Rapporto fra operatori e utenti

L'utente e gli operatori sono tenuti al reciproco rispetto.

L'utente, o la sua persona di riferimento, è tenuto a convalidare, con la propria firma, le presenze dell'operatore, assumendosi così la responsabilità delle prestazioni effettuate dallo stesso, tramite un modulo messo a disposizione dal Servizio.

Articolo 12. Collaborazioni con altri servizi

Il Servizio di Assistenza Domiciliare collabora nell'ambito di una concezione integrata degli interventi e sulla base di precisi accordi, convenzioni e protocolli con i servizi dell'Unità Locale Socio-Sanitaria n° 7 di Pieve di Soligo e con i servizi e gli organismi di altri Enti, ivi comprese le associazioni e/o forme organizzate di volontariato e i volontari del Servizio Civile Nazionale o Regionale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Bof Gianangelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fontan Rolando

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto ATTESTA che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000.

lì,


IL FUNZIONARIO INCARICATO
Checuz Nicoletta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lgs 267/2000, il

lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Checuz Nicoletta



COMUNE DI TARZO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di 1^a convocazione-seduta Pubblica

Oggetto:

APPROVAZIONE MODIFICA ART. 8 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

L'anno 2017, addì venti del mese di aprile alle ore 19.00 nella Sala delle adunanze Consiglieri. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

		Presenti	Assenti
1	Bof Gianangelo	X	
2	Sacchet Vincenzo	X	
3	Pol Antonella	X	
4	Gava Mauro	X	
5	De Polo Andrea	X	
6	Faraon Luana	X	
7	Tessari Giovanni	X	
8	Michelon Elena		X
		7	1

Assiste alla seduta il Sig. Fontan Rolando Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bof Gianangelo, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri Pol Antonella, Faraon Luana.

Il SINDACO illustra il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", che ha introdotto e/o riconfermato importanti principi e finalità atte a garantire ai cittadini pari opportunità e accesso ai servizi sociali, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;

- il Piano Locale per la Domiciliarità di persone anziane che ha come obiettivo lo sviluppo dei servizi a favore degli anziani, in particolare, non autosufficienti e si propone il rafforzamento della presa in carico unitaria da parte dei servizi territoriali, con particolare attenzione al miglioramento della trasparenza, dell'equità e della accessibilità ai servizi domiciliari nei 28 Comuni del territorio dell'A. Ulss n. 7 di Pieve di Soligo, per garantire ai cittadini livelli essenziali di assistenza indipendentemente dal luogo di residenza o domicilio;

CONSIDERATO che le prestazioni e i servizi sociali debbono essere regolamentati entro una cornice normativa di principi e di senso che favorisca l'omogeneità e l'universalità del servizio, giacché ciò rappresenta una maggiore garanzia soprattutto per i cittadini più fragili che manifestano disagi psicologici, familiari, sociali e/o economici;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 39 del 17 gennaio 2006, con la quale la Regione Veneto ha richiesto a tutte le Conferenze dei Sindaci di redigere il Piano Locale per la Domiciliarità a favore di persone anziane;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 18/03/2008 con cui è stato approvato il Regolamento Comunale per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale professionale nel territorio del Comune di Tarzo, tenendo conto dei criteri minimi di accesso ai servizi di assistenza domiciliare approvati dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 24 maggio 2007;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 17/12/2015 con cui è stato approvato il Regolamento Comunale del "Servizio di Assistenza Domiciliare";

ATTESO CHE:

- il D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)", previsto dall'art. 5 del D.L. 201/2011, convertito con modificazione della Legge 22.12.2011 n° 214, e le successive integrazioni, con le quali dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo ISEE, a seguito del quale sono stati introdotti importanti principi innovativi nell'erogazione di prestazioni sociali e assistenziali;

- con la Legge 26 maggio 2016 n. 89 sono state definite le nuove disposizioni rivolte ai disabili in particolare al calcolo dell'ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità;

RITENUTO, opportuno, perciò modificare adeguando l'art. 8 "Compartecipazione dell'utente a costi del Servizio" del Regolamento Comunale approvato con atto di Consiglio comunale n° 48 del 17.12.2015 e, quindi, contestualmente approvare il Regolamento comunale "Servizio di Assistenza Domiciliare", composto da 12 articoli, come da allegato A alla presente deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, aggiornando quindi i criteri di applicazione dell'ISEE in base alla normativa vigente;

VISTI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Sentito l'intervento previamente autorizzato da parte della Responsabile del Servizio sociale Dottoressa Stefania Chies che illustra l'argomento oggetto di discussione e successivamente da una completa panoramica di quanto fatto finora nell'ambito del servizio sociale presso il Comune di Tarzo constatando che il servizio associato funziona ed ha prodotto e sta producendo buoni risultati;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

1. di modificare e approvare l'art. 8 "Compartecipazione dell'utente a costi del Servizio" del Regolamento Comunale del "Servizio di Assistenza Domiciliare" approvato con atto di Consiglio comunale n° 48 del 17.12.2015, come da allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il Regolamento Comunale "Servizio di Assistenza Domiciliare", comprensivo delle modifiche effettuate all'art. 8 "Compartecipazione dell'utente a costi del Servizio", composto da 12 articoli, come da allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che con successivo provvedimento verrà aggiornato annualmente il tariffario (allegato B) del "Servizio di Assistenza Domiciliare e Pasti Caldi", così come previsto dall'art. 8 del Regolamento;

4. di dare atto che la presente Deliberazione è soggetta a comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico Enti Locali).

Quindi, con separata votazione, resa per alzata di mano dai sette consiglieri presenti e votanti che dà il seguente esito: Favorevoli: n° 7

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza di procedere alla sua applicazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

* * * * *

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE
f.to dott. Renato PAPA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
f.to rag. Rita Fides Menegon

REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Articolo 1. Definizione

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è un insieme di prestazioni socio-assistenziali svolte a domicilio in favore di soggetti o nuclei familiari che si trovano in una condizione di disagio o bisogno *al fine di* garantire un livello minimo di assistenza.

Articolo 2. Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia della persona nel proprio domicilio, prevedendone gli stati di disagio e di dipendenza e promuovendone il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati adeguati ai bisogni nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona.

Il servizio si propone di mantenere la persona nel proprio domicilio e nel contesto familiare.

Articolo 3. Destinatari

Il Servizio è rivolto ai cittadini residenti nel Comune che si trovino in stato di bisogno. Possono accedere anche le persone domiciliate nel Comune che contribuiranno alla spesa del Servizio come cittadini residenti per i primi sei mesi di erogazione secondo le modalità di compartecipazione successivamente descritte; in seguito, se ancora fruitori del Servizio, dovranno pagare la quota intera.

Articolo 4. Prestazioni

Il Servizio di Assistenza Domiciliare, in base al progetto individuale sulla persona e/o sul nucleo familiare, fornisce di norma le seguenti prestazioni, così come previsto dalla normativa vigente in merito alle attività della figura professionale dell'Operatore Socio-Sanitario:

1. valorizzazione delle abilità residue dell'utente nel rispetto della sua volontà ed autonomia personale nello svolgimento delle attività quotidiane;
2. controllo, cura e igiene personale, abbigliamento, lavanderia-stireria, alimentazione, fornitura o preparazione pasti, bagno, mobilizzazione, medicazioni semplici e aiuto per la corretta assunzione dei medicinali in accordo con le figure sanitarie;
3. assistenza e sostegno nel governo dell'alloggio;
4. accompagnamento, trasporto, sostegno, socializzazione e disbrigo pratiche e/o commissioni varie;
5. supporto e sostegno in caso di necessità inerenti eventuali ricoveri in strutture sanitarie e/o socio-sanitarie;
6. attivazione di eventuali interventi di emergenza;
7. supporto e sostegno alla rete familiare;
8. segretariato sociale;
9. servizio di lavanderia,
10. consegna di pasti caldi a domicilio.

Le caratteristiche qualitative e quantitative dell'intervento sono definite nel progetto individuale/familiare condiviso tra utente, la sua rete di riferimento ed il Servizio Sociale Professionale.

Articolo 5. Personale

Il personale del Servizio Assistenza Domiciliare è composto dalle seguenti figure:

- DIRIGENTE DELL'AREA che ha funzioni di:

assumere gli atti amministrativi e procedurali che definiscono la quota di contribuzione a carico dell'utente così come previsto successivamente dal presente regolamento.

- ASSISTENTE SOCIALE che ha funzioni di:

- o raccogliere le segnalazioni;
- o valutare il bisogno;
- o curare l'istruttoria delle istanze;
- o elaborare, verificare e aggiornare il progetto individuale/familiare;
- o collegare le risorse del territorio attivabili per ogni situazione;
- o coordinare, programmare e verificare il servizio anche mediante la predisposizione del piano di lavoro degli operatori e/o volontari collaboratori.

- ASSISTENTE DOMICILIARE che ha funzioni di:

- o eseguire gli interventi previsti dal Regolamento in conformità al proprio profilo professionale e alle modalità e disposizioni concordate nel progetto individuale/ familiare;
- o segnalare le particolari necessità dell'utente;
- o partecipare alle riunioni di coordinamento, programmazione e verifica su indicazione dell'Assistente Sociale.

Articolo 6. Requisiti e modalità di ammissione

L'ammissione e la presa in carico al Servizio di Assistenza Domiciliare è normalmente subordinata alla presentazione di apposita richiesta formulata dal diretto interessato o da un suo familiare o altro soggetto, qualora lo stesso sia impossibilitato a farla.

La richiesta, redatta su apposito modulo (vedi allegato A al Regolamento di Assistenza Domiciliare), va inoltrata al Servizio Sociale del Comune allegando tutte le informazioni e la documentazione utili per l'istruttoria ed in particolare:

- dichiarazione e/o attestazione ISEE, in corso di validità, in base alla normativa vigente di riferimento;
- eventuale copia del verbale d'invalidità;
- per la parte del servizio relativa alla fornitura dei pasti o aiuto nella loro preparazione, eventuale dichiarazione relativa alla presenza di allergie alimentari o patologie che determinano diete particolari;
- altre certificazioni mediche o documenti ritenuti utili, da parte dell'utente, per la valutazione della richiesta;

Il richiedente dovrà esprimere inoltre il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della normativa vigente di riferimento.

Il Servizio Sociale del Comune acquisisce d'ufficio tutti i certificati a disposizione della Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente sui procedimenti amministrativi.

L'Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di richiedere ogni altro documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, così come da normativa.

In particolari casi, l'attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare può essere effettuata d'ufficio se è parte integrante del processo di aiuto.

L'assistente sociale procede all'elaborazione del progetto relativo al Servizio di Assistenza Domiciliare, tenendo conto del contesto organizzativo, delle esigenze dell'utente e dei riscontri emersi anche a seguito di visita domiciliare.

Costituiscono elementi di valutazione sociale per l'ammissione al Servizio l'assenza o carenze familiari, determinati stati di difficoltà anche economica, solitudine, abbandono o isolamento, stati di malattia o invalidità che pregiudichino l'autonomia o l'autosufficienza della persona, stati particolari di bisogno, di emarginazione o di difficoltà, da valutare caso per caso.

Le istanze di ammissione vengono esaminate, di norma, secondo l'ordine cronologico e secondo i tempi previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.

L'individuazione di eventuali priorità nell'attivazione del Servizio spetta alla valutazione professionale dell'Assistente Sociale; in caso di eventuale lista d'attesa, decide quale domanda debba essere soddisfatta per prima tenendo conto della presenza/assenza di una rete informale, del livello di autonomia, della situazione socio-economica complessiva e della eventuale valutazione dell'Unità di Valutazione Multi-Dimensionale (U.V.M.D.) sul soggetto richiedente.

Articolo 7. Disposizioni particolari

- a) In caso di situazioni particolari, su richiesta motivata dell'Assistente Sociale, il Dirigente dell'Unità competente può prevedere l'attivazione immediata del Servizio di Assistenza Domiciliare demandando a posteriori l'istruttoria completa ed eventuali recuperi della quota di compartecipazione al Servizio.
- b) Il Servizio di Assistenza Domiciliare è gratuito in caso di minori a rischio, dove sia fondamentale mantenere la presa in carico del caso per salvaguardare il minore stesso o nel caso sia previsto un intervento preventivo o prescrittivo anche dell'Autorità Giudiziaria.
- c) L'attivazione del Servizio è gratuita per un massimo di 5 accessi qualora il Servizio medesimo sia richiesto per insegnare ai familiari le tecniche di pulizia e di igiene personale e l'utilizzo di presidi vari, limitatamente ai casi in cui vi sia una dimissione ospedaliera o l'inserimento in famiglia di personale privato. Le famiglie che hanno già utilizzato tale opportunità non potranno richiederla una seconda volta, se non trascorsi sei mesi e modificata la situazione socio-sanitaria del soggetto.

- d) In situazioni di particolare rilievo e gravità a livello psico-sociale, oppure quando il pagamento del servizio può pregiudicarne l'erogazione, ritenuta invece assolutamente necessaria in base alla valutazione dell'Assistente Sociale e/o dell'U.V.M.D., il Dirigente o il Responsabile dell'Unità con proprio atto, in parziale deroga al presente regolamento, può erogarlo con una partecipazione ridotta o gratuita a carico del beneficiario.
- e) Eventuali altre eccezionali situazioni non rientranti in queste particolarità, saranno demandate a decisioni o provvedimenti della Giunta Comunale.
- f) Non è prevista alcuna compartecipazione nel caso di decesso dell'utente nel corso del primo mese di attivazione del servizio.
- g) Per gli utenti inseriti nel Progetto delle Cure Palliative dell'ULSS n° 7 Pieve di Soligo così come stabilito in sede di U.V.M.D., il Servizio di Assistenza Domiciliare sarà erogato gratuitamente.
- h) Il Servizio di Pasti Caldi a domicilio viene effettuato dalle Addette all'Assistenza. Tale personale consegna, con appositi contenitori, un pasto completo di primo, secondo con contorno, pane e frutta, presso il domicilio dell'utente.

Per quanto attiene al costo di tale Servizio si specifica che:

- l'erogazione dei pasti caldi a domicilio è gratuita per coloro che presentano un reddito ISEE-SAD corrispondente alle fasce 1 e 2 dell'Allegato B;
- l'erogazione dei pasti caldi a domicilio è a carico dell'utente al 50% del costo per coloro che presentano un'attestazione ISEE-SAD con valore rientrante nella fascia 3 dell'Allegato B;
- l'erogazione dei pasti caldi a domicilio è a totale carico dell'utente il cui reddito ISEE-SAD ricade dalla quarta fascia di reddito in poi dell'Allegato B;
- per coloro che pagano il Servizio di Pasti Caldi, al prezzo del singolo pasto fatturato dalla ditta fornitrice, sarà applicata un'addizionale pari al 5% motivata dal costo del trasporto effettuato dalle Addette all'Assistenza;
- all'utente che usufruisce anche dell'Assistenza Domiciliare e il cui reddito ISEE-SAD rientra tra la terza e la decima fascia dell'Allegato B, potrà usufruire del Servizio di Pasti Caldi con costo a totale carico come specificato nel precedente punto.

Articolo 8. Compartecipazione dell'utente a costi del Servizio

L'erogazione delle prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare prevede la compartecipazione alla spesa da parte dell'utente al costo sostenuto dal Comune per la fruizione del Servizio.

L'utente partecipa alla spesa secondo la propria situazione economica e patrimoniale certificata dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), resa ai sensi del D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 n. 159, previsto dall'art. 5 del D.L 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.

Per il Servizio di Assistenza Domiciliare, a tale Dichiarazione vanno aggiunti tutti i redditi esenti IRPEF del solo beneficiario del Servizio (o dei beneficiari in caso di più persone in carico al Servizio di Assistenza Domiciliare presenti nello stesso nucleo).

Ai fini della presente disposizione vengono considerati redditi esenti IRPEF: la pensione e/o assegno sociale, l'indennità di accompagnamento, la rendita vitalizia INAIL, le pensioni di guerra e le indennità corrisposte ai ciechi, sordo-muti e invalidi civili, l'assegno percepito dal coniuge per mantenimento dei figli, i contributi pubblici, la pensione estera non conteggiata nell'IRPEF.

Di tali redditi si terrà conto nella misura del 50% determinando un ISEE modificato denominato ISEE-SAD calcolato nel seguente modo:

$$\text{ISEE} + (50\% \text{ Redditi esenti IRPEF : coefficiente di equivalenza}) = \text{ISEE-SAD}$$

La partecipazione dell'utente è determinata secondo le modalità dell'allegato B del presente Regolamento, che prevede:

- undici fasce di compartecipazione;
- una soglia minima ISEE-SAD al di sotto della quale il Servizio è gratuito, e pari all'importo stabilito annualmente per il trattamento minimo INPS;
- una soglia massima ISEE-SAD al di sopra della quale il Servizio è sempre a totale carico dell'utente, e pari all'importo stabilito annualmente dalla Regione quale limite per l'accesso all'Impegnativa di Cura Domiciliare.

L'allegato B è aggiornato annualmente, contestualmente alla ricezione dei nuovi ISEE da parte degli utenti, con atto dell'Amministrazione per tenere conto di ogni variazione che interviene sia per quanto riguarda gli importi che determinano le soglie minima e massima, che l'indicizzazione ISTAT e anche dei costi relativi al Servizio di Assistenza Domiciliare e ai Pasti Caldi.

Entro il mese di maggio di ogni anno, gli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare devono presentare al Comune la dichiarazione ISEE aggiornata, in corso di validità ed ogni altra documentazione per il calcolo dell'ISEE-SAD.

Le quote applicate hanno validità da luglio dell'anno in corso a giugno dell'anno successivo.

L'utente che, pur sollecitato alla presentazione dell'ISEE, non consegna all'Unità competente alcuna documentazione reddituale e/o patrimoniale per l'accesso al Servizio, è tenuto al pagamento del costo dello stesso nella misura dell'importo massimo.

Ogni utente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della sua situazione, in particolare quella economica ed abitativa.

L'Amministrazione in qualsiasi momento può attivare, ai sensi della normativa vigente di riferimento, dei controlli sulla veridicità delle informazioni fornite.

Articolo 9. Cessazione, riduzione o sospensione delle attività di Assistenza Domiciliare

Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare cessano in caso di:

- richiesta dell'utente e/o dei familiari;
- decesso dell'utente o suo ricovero definitivo presso strutture di ospitalità;
- modifiche sostanziali della situazione per cui il Servizio Domiciliare non è più ritenuto la risposta adeguata ai bisogni socio-assistenziali del beneficiario;

- mancato pagamento della quota di compartecipazione protratta per almeno tre mesi e senza motivata giustificazione;
- gravi e documentati episodi di mancanza di rispetto dell'utente e dei suoi familiari nei confronti dell'operatore;
- non adesione da parte dell'utente al progetto di aiuto individuale/familiare.

Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare possono essere sospese in caso di:

- richiesta motivata dell'utente e/o dei suoi familiari;
- assenza temporanea dell'utente dal territorio comunale;
- ricovero provvisorio dell'utente in strutture ospedaliere o residenziali;
- modifiche del progetto individuale/familiare.

Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare possono subire variazioni o riduzioni in caso di particolari esigenze organizzative dell'Ente pur cercando di mantenere le prestazioni essenziali.

Articolo 10. Sostituzione o supplenza del personale

Nei casi di malattia, di ferie o di impedimenti del personale incaricato, verranno poste in essere tutte le opportune procedure e modalità operative per cercare di garantire la continuità del servizio.

Articolo 11. Rapporto fra operatori e utenti

L'utente e gli operatori sono tenuti al reciproco rispetto.

L'utente, o la sua persona di riferimento, è tenuto a convalidare, con la propria firma, le presenze dell'operatore, assumendosi così la responsabilità delle prestazioni effettuate dallo stesso, tramite un modulo messo a disposizione dal Servizio.

Articolo 12. Collaborazioni con altri servizi

Il Servizio di Assistenza Domiciliare collabora nell'ambito di una concezione integrata degli interventi e sulla base di precisi accordi, convenzioni e protocolli con i servizi dell'Unità Locale Socio-Sanitaria n° 7 di Pieve di Soligo e con i servizi e gli organismi di altri Enti, ivi comprese le associazioni e/o forme organizzate di volontariato e i volontari del Servizio Civile Nazionale o Regionale.

ISE NUCLEO FAMILIARE	Scala equivalenza	ISEE

3.2. Che il nucleo familiare del richiedente ha percepito nel medesimo anno di riferimento della certificazione ISEE, i seguenti redditi:

Pensione/assegno sociale	SI	NO	Se SI pari a valore annuo € I _ I _ I _ I _ I _ I, _ I _ I
Indennità accompagnamento	SI	NO	Se SI pari a valore annuo € I _ I _ I _ I _ I _ I, _ I _ I
Rendita vitalizia INAIL, pensioni di guerra e indennità corrisposte ai ciechi, sordomuti ed invalidi civili	SI	NO	Se SI pari a valore annuo € I _ I _ I _ I _ I _ I, _ I _ I
Assegni percepiti dal coniuge per mantenimento dei figli	SI	NO	Se SI pari a valore annuo € I _ I _ I _ I _ I _ I, _ I _ I
Contributi pubblici (comunali, provinciali, regionali, statali...)	SI	NO	Se SI pari a valore annuo € I _ I _ I _ I _ I _ I, _ I _ I
Pensione estera non conteggiata nell'IRPEF	SI	NO	Se SI pari a valore annuo € I _ I _ I _ I _ I _ I, _ I _ I
Totale			I _ I _ I _ I _ I _ I, _ I _ I

Persona di riferimento

Cognome e nome _____ relazione _____
 residente a _____ in via/piazza _____ n. ____
 Cap. _____ telefono _____ cell. _____

Dichiara che tutte le informazioni riportate nel presente modulo corrispondono a verità e che non sono stati omessi dati importanti.

Dichiara che, in applicazione degli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sono stato avvertito e sono consapevole della responsabilità penale prevista dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, cui vado incontro in caso di dichiarazioni false ed incomplete e di uso di atti falsi e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Si impegna inoltre a comunicare immediatamente ogni variazione delle situazioni che sono state determinanti per la quantificazione della quota di contribuzione personale al servizio ed in particolare quelle attinenti alla situazione economica ed alla composizione del nucleo familiare.

Autorizza codesto Ente ad effettuare presso le sedi competenti controlli diretti ad accertare la veridicità dei dati forniti. In caso di opposizione ai suddetti controlli le prestazioni non potranno essere concesse. L'Ente può effettuare eventuali controlli anche presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari.

Allega alla presente la seguente documentazione relativa ai componenti del nucleo familiare:

- Attestazione e dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità;
- Eventuale documentazione attestante le entrate dichiarate nella tabella del punto 3.2);
- Copia di certificazioni di invalidità;
- Certificato relativo alla presenza di allergie alimentari o la necessità di diete particolari;
- Eventuali altri documenti comprovanti la situazione di bisogno e/o ritenuti idonei al fine di esprimere una valutazione sulla reale ed effettiva necessità di un intervento sociale: _____

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (D. Lgs. 196/2003):

I dati forniti dall'utente verranno trattati dall'amministrazione del servizio, anche in forma digitale, nella misura necessaria al raggiungimento dei fini istituzionali e comunque nel rispetto della normativa di cui alla D. Lgs. 196/2003.

All'utente competono i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati, chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendo i presupposti previsti dalla normativa in materia, la cancellazione ed il blocco. Ai sensi della L. 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso il Codice della Privacy (D. Lgs. n. 196/2003), il/la sottoscritto/a previamente informato/a dal personale del Comune (art. 10), dichiarando di aver avuto, in particolare, conoscenza che alcuni dei dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all'articolo 22 della legge citata e specificatamente nei "dati personali idonei a rivelare lo stato di salute", acconsente al trattamento dei dati personali relativi alla presente pratica:

- propri
- della persona per la quale si è presentata domanda.

Data, _____

Firma _____

Se il richiedente è impossibilitato ad esprimere il bisogno:

La su estesa domanda e dichiarazione è stata resa dal sottoscritto in qualità di _____, **in nome e per conto** del richiedente impossibilitato ad esprimere il bisogno, avendone ottenuto il consenso informato.

Cognome e Nome _____ nato il ___/___/___ a
_____ Residente a _____ in Via
_____ n. _____ Prov. _____ Telefono _____

Vittorio Veneto, ___/___/___

Firma

Annotazione estremi documento di identità _____

Firma apposta dal dichiarante in presenza di _____

Allegata copia del documento di identità _____

IL Funzionario

(firma leggibile)

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE e PASTI CALDI Tariffe

COSTO ORARIO Servizio Assistenza Dom. Anno 2016 : 17,59 €

COSTO a PASTO per Pasti Caldi a domicilio Anno 2016 : 5,62 €

TRATTAMENTO MINIMO PENSIONE INPS Anno 2016 : 6.524,57
€

(INPS importo mensile anno 2016: € 501,89)

SOGLIA accesso IMPEGNATIVA DI CURA Regione del Veneto - Anno 2015 : 16.700,00 €

(Delib.Giunta Reg. n° 1.047/D.G.R. 04.08.2015)

FASCE	VALORE ISEE (in Euro)	Quota di compartecipazione dell'utente (% su quota oraria)	ASS. DOM. Quota oraria	Quota di compartecipazione dell'utente (% su quota pasto)	PASTO Quota
1	Fino a 6.524,57	Servizio gratuito	€ 0,00	Servizio gratuito	Servizio gratuito
2	Da 6.524,58 a 7.654,04	10 %			
3	Da 7.654,05 a 8.783,52	20 %		50%	
4	Da 8.783,53 a 9.912,99	30 %		100 %	
5	Da 9.913,00 a 11.042,46	40 %			
6	Da 11.042,47 a 12.171,93	50 %			
7	Da 12.171,94 a 13.301,41	60 %			
8	Da 13.301,42 a 14.430,88	70 %			
9	Da 14.430,89 a 15.560,35	80 %			
10	Da 15.560,36 a 16.699,99	90 %			
11	Oltre 16.700,00	100 %			

REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Articolo 1. Definizione

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è un insieme di prestazioni socio-assistenziali svolte a domicilio in favore di soggetti o nuclei familiari che si trovano in una condizione di disagio o bisogno *al fine di* garantire un livello minimo di assistenza.

Articolo 2. Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia della persona nel proprio domicilio, prevedendone gli stati di disagio e di dipendenza e promuovendone il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati adeguati ai bisogni nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona.

Il servizio si propone di mantenere la persona nel proprio domicilio e nel contesto familiare.

Articolo 3. Destinatari

Il Servizio è rivolto ai cittadini residenti nel Comune che si trovino in stato di bisogno. Possono accedere anche le persone domiciliate nel Comune che contribuiranno alla spesa del Servizio come cittadini residenti per i primi sei mesi di erogazione secondo le modalità di compartecipazione successivamente descritte; in seguito, se ancora fruitori del Servizio, dovranno pagare la quota intera.

Articolo 4. Prestazioni

Il Servizio di Assistenza Domiciliare, in base al progetto individuale sulla persona e/o sul nucleo familiare, fornisce di norma le seguenti prestazioni, così come previsto dalla normativa vigente in merito alle attività della figura professionale dell'Operatore Socio-Sanitario:

- 1 valorizzazione delle abilità residue dell'utente nel rispetto della sua volontà ed autonomia personale nello svolgimento delle attività quotidiane;
- 2 controllo, cura e igiene personale, abbigliamento, lavanderia-stireria, alimentazione, fornitura o preparazione pasti, bagno, mobilizzazione, medicazioni semplici e aiuto per la corretta assunzione dei medicinali in accordo con le figure sanitarie;
- 3 assistenza e sostegno nel governo dell'alloggio;
- 4 accompagnamento, trasporto, sostegno, socializzazione e disbrigo pratiche e/o commissioni varie;
- 5 supporto e sostegno in caso di necessità inerenti eventuali ricoveri in strutture sanitarie e/o socio-sanitarie;
- 6 attivazione di eventuali interventi di emergenza;
- 7 supporto e sostegno alla rete familiare;
- 8 segretariato sociale;
- 9 servizio di lavanderia,
- 10 consegna di pasti caldi a domicilio.

Le caratteristiche qualitative e quantitative dell' intervento sono definite nel progetto individuale/familiare condiviso tra utente, la sua rete di riferimento ed il Servizio Sociale Professionale.

Articolo 5. Personale

Il personale del Servizio Assistenza Domiciliare è composto dalle seguenti figure:

- DIRIGENTE DELL'AREA che ha funzioni di:

assumere gli atti amministrativi e procedurali che definiscono la quota di contribuzione a carico dell'utente così come previsto successivamente dal presente regolamento.

- ASSISTENTE SOCIALE che ha funzioni di:

- o raccogliere le segnalazioni;
- o valutare il bisogno;
- o curare l'istruttoria delle istanze;
- o elaborare, verificare e aggiornare il progetto individuale/familiare;
- o collegare le risorse del territorio attivabili per ogni situazione;
- o coordinare, programmare e verificare il servizio anche mediante la predisposizione del piano di lavoro degli operatori e/o volontari collaboratori.

- ASSISTENTE DOMICILIARE che ha funzioni di:

- o eseguire gli interventi previsti dal Regolamento in conformità al proprio profilo professionale e alle modalità e disposizioni concordate nel progetto individuale/ familiare;
- o segnalare le particolari necessità dell' utente;
- o partecipare alle riunioni di coordinamento, programmazione e verifica su indicazione dell' Assistente Sociale.

Articolo 6. Requisiti e modalità di ammissione

L'ammissione e la presa in carico al Servizio di Assistenza Domiciliare è normalmente subordinata alla presentazione di apposita richiesta formulata dal diretto interessato o da un suo familiare o altro soggetto, qualora lo stesso sia impossibilitato a farla.

La richiesta, redatta su apposito modulo (vedi allegato A al Regolamento di Assistenza Domiciliare), va inoltrata al Servizio Sociale del Comune allegando tutte le informazioni e la documentazione utili per l'istruttoria ed in particolare:

- dichiarazione e/o attestazione ISEE, in corso di validità, in base alla normativa vigente di riferimento;
- eventuale copia del verbale d'invalidità;
- per la parte del servizio relativa alla fornitura dei pasti o aiuto nella loro preparazione, eventuale dichiarazione relativa alla presenza di allergie alimentari o patologie che determinano diete particolari;
- altre certificazioni mediche o documenti ritenuti utili, da parte dell'utente, per la valutazione della richiesta;

Il richiedente dovrà esprimere inoltre il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della normativa vigente di riferimento.

Il Servizio Sociale del Comune acquisisce d'ufficio tutti i certificati a disposizione della Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente sui procedimenti amministrativi.

L'Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di richiedere ogni altro documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, così come da normativa.

In particolari casi, l'attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare può essere effettuata d'ufficio se è parte integrante del processo di aiuto.

L'assistente sociale procede all'elaborazione del progetto relativo al Servizio di Assistenza Domiciliare, tenendo conto del contesto organizzativo, delle esigenze dell'utente e dei riscontri emersi anche a seguito di visita domiciliare.

Costituiscono elementi di valutazione sociale per l'ammissione al Servizio l'assenza o carenze familiari, determinati stati di difficoltà anche economica, solitudine, abbandono o isolamento, stati di malattia o invalidità che pregiudichino l'autonomia o l'autosufficienza della persona, stati particolari di bisogno, di emarginazione o di difficoltà, da valutare caso per caso.

Le istanze di ammissione vengono esaminate, di norma, secondo l'ordine cronologico e secondo i tempi previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.

L'individuazione di eventuali priorità nell'attivazione del Servizio spetta alla valutazione professionale dell'Assistente Sociale; in caso di eventuale lista d'attesa, decide quale domanda debba essere soddisfatta per prima tenendo conto della presenza/assenza di una rete informale, del livello di autonomia, della situazione socio-economica complessiva e della eventuale valutazione dell'Unità di Valutazione Multi-Dimensionale (U.V.M.D.) sul soggetto richiedente.

Articolo 7. Disposizioni particolari

- a) In caso di situazioni particolari, su richiesta motivata dell'Assistente Sociale, il Dirigente dell'Unità competente può prevedere l'attivazione immediata del Servizio di Assistenza Domiciliare demandando a posteriori l'istruttoria completa ed eventuali recuperi della quota di compartecipazione al Servizio.
- b) Il Servizio di Assistenza Domiciliare è gratuito in caso di minori a rischio, dove sia fondamentale mantenere la presa in carico del caso per salvaguardare il minore stesso o nel caso sia previsto un intervento preventivo o prescrittivo anche dell'Autorità Giudiziaria.
- c) L'attivazione del Servizio è gratuita per un massimo di 5 accessi qualora il Servizio medesimo sia richiesto per insegnare ai familiari le tecniche di pulizia e di igiene personale e l'utilizzo di presidi vari, limitatamente ai casi in cui vi sia una dimissione ospedaliera o l'inserimento in famiglia di personale privato. Le famiglie che hanno già utilizzato tale opportunità non potranno richiederla una seconda volta, se non trascorsi sei mesi e modificata la situazione socio-sanitaria del soggetto.

- d) In situazioni di particolare rilievo e gravità a livello psico-sociale, oppure quando il pagamento del servizio può pregiudicare l'erogazione, ritenuta invece assolutamente necessaria in base alla valutazione dell'Assistente Sociale e/o dell'U.V.M.D., il Dirigente o il Responsabile dell' Unità con proprio atto, in parziale deroga al presente regolamento, può erogarlo con una partecipazione ridotta o gratuita a carico del beneficiario.
- e) Eventuali altre eccezionali situazioni non rientranti in queste particolarità, saranno demandate a decisioni o provvedimenti della Giunta Comunale.
- f) Non è prevista alcuna compartecipazione nel caso di decesso dell'utente nel corso del primo mese di attivazione del servizio.
- g) Per gli utenti inseriti nel Progetto delle Cure Palliative dell'ULSS n° 7 Pieve di Soligo così come stabilito in sede di U.V.M.D., il Servizio di Assistenza Domiciliare sarà erogato gratuitamente.
- h) Il Servizio di Pasti Caldi a domicilio viene effettuato dalle Addette all'Assistenza. Tale personale consegna, con appositi contenitori, un pasto completo di primo, secondo con contorno, pane e frutta, presso il domicilio dell'utente.

Per quanto attiene al costo di tale Servizio si specifica che:

- l'erogazione dei pasti caldi a domicilio è gratuita per coloro che presentano un reddito ISEE corrispondente alle fasce 1 e 2 dell'Allegato B;
- l'erogazione dei pasti caldi a domicilio è a carico dell'utente al 50% del costo per coloro che presentano un'attestazione ISEE con valore rientrante nella fascia 3 dell'Allegato B;
- l'erogazione dei pasti caldi a domicilio è a totale carico dell'utente il cui reddito ISEE ricade dalla quarta fascia di reddito in poi dell'Allegato B;
- per coloro che pagano il Servizio di Pasti Caldi, al prezzo del singolo pasto fatturato dalla ditta fornitrice, sarà applicata un'addizionale pari al 5% motivata dal costo del trasporto effettuato dalle Addette all'Assistenza;
- all'utente che usufruisce anche dell'Assistenza Domiciliare e il cui reddito ISEE rientra tra la terza e la decima fascia dell'Allegato B, potrà usufruire del Servizio di Pasti Caldi con costo a totale carico come specificato nel precedente punto.

Articolo 8. Compartecipazione dell'utente a costi del Servizio

L'erogazione delle prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare prevede la compartecipazione alla spesa da parte dell'utente al costo sostenuto dal Comune per la fruizione del Servizio.

L'utente partecipa alla spesa secondo la propria situazione economica e patrimoniale certificata dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), resa ai sensi del D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 n. 159, previsto dall'art. 5 del D.L 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.

La partecipazione dell'utente è determinata secondo le modalità dell'allegato B del presente Regolamento, che prevede:

- undici fasce di compartecipazione;
- una soglia minima ISEE al di sotto della quale il Servizio è gratuito, e pari all'importo stabilito annualmente per il trattamento minimo INPS;
- una soglia massima ISEE al di sopra della quale il Servizio è sempre a totale carico dell'utente, e pari all'importo stabilito annualmente dalla Regione quale limite per l'accesso all'Impegnativa di Cura Domiciliare.

L'allegato B è aggiornato annualmente, contestualmente alla ricezione dei nuovi ISEE da parte degli utenti, con atto dell'Amministrazione per tenere conto di ogni variazione che interviene sia per quanto riguarda gli importi che determinano le soglie minima e massima, che l'indicizzazione ISTAT e anche dei costi relativi al Servizio di Assistenza Domiciliare e ai Pasti Caldi.

Entro il mese di maggio di ogni anno, gli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare devono presentare al Comune la dichiarazione ISEE aggiornata, in corso di validità.

Le quote applicate hanno validità da luglio dell'anno in corso a giugno dell'anno successivo.

L'utente che, pur sollecitato alla presentazione dell'ISEE, non consegna all'Unità competente alcuna documentazione reddituale e/o patrimoniale per l'accesso al Servizio, è tenuto al pagamento del costo dello stesso nella misura dell'importo massimo.

Ogni utente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della sua situazione, in particolare quella economica ed abitativa.

L'Amministrazione in qualsiasi momento può attivare, ai sensi della normativa vigente di riferimento, dei controlli sulla veridicità delle informazioni fornite.

Articolo 9. Cessazione, riduzione o sospensione delle attività di Assistenza Domiciliare

Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare cessano in caso di:

- richiesta dell'utente e/o dei familiari;
- decesso dell'utente o suo ricovero definitivo presso strutture di ospitalità;
- modifiche sostanziali della situazione per cui il Servizio Domiciliare non è più ritenuto la risposta adeguata ai bisogni socio-assistenziali del beneficiario;
- mancato pagamento della quota di compartecipazione protratta per almeno tre mesi e senza motivata giustificazione;
- gravi e documentati episodi di mancanza di rispetto dell'utente e dei suoi familiari nei confronti dell'operatore;
- non adesione da parte dell'utente al progetto di aiuto individuale/familiare.

Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare possono essere sospese in caso di:

- richiesta motivata dell'utente e/o dei suoi familiari;
- assenza temporanea dell'utente dal territorio comunale;
- ricovero provvisorio dell'utente in strutture ospedaliere o residenziali;

- modifiche del progetto individuale/familiare.

Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare possono subire variazioni o riduzioni in caso di particolari esigenze organizzative dell'Ente pur cercando di mantenere le prestazioni essenziali.

Articolo 10. Sostituzione o supplenza del personale

Nei casi di malattia, di ferie o di impedimenti del personale incaricato, verranno poste in essere tutte le opportune procedure e modalità operative per cercare di garantire la continuità del servizio.

Articolo 11. Rapporto fra operatori e utenti

L'utente e gli operatori sono tenuti al reciproco rispetto.

L'utente, o la sua persona di riferimento, è tenuto a convalidare, con la propria firma, le presenze dell'operatore, assumendosi così la responsabilità delle prestazioni effettuate dallo stesso, tramite un modulo messo a disposizione dal Servizio.

Articolo 12. Collaborazioni con altri servizi

Il Servizio di Assistenza Domiciliare collabora nell'ambito di una concezione integrata degli interventi e sulla base di precisi accordi, convenzioni e protocolli con i servizi dell'Unità Locale Socio-Sanitaria n° 7 di Pieve di Soligo e con i servizi e gli organismi di altri Enti, ivi comprese le associazioni e/o forme organizzate di volontariato e i volontari del Servizio Civile Nazionale o Regionale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto Bof Gianangelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Fontan Rolando

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Checuz Nicoletta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto ATTESTA che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000.

lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Checuz Nicoletta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lgs 267/2000, il

lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Checuz Nicoletta